

(N. 1906-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1957

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 1957

Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della Dichiarazione stessa.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame deve essere considerato come adeguamento alla situazione economico-finanziaria attuale delle disposizioni in materia tariffaria doganale contenute nell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio di Ginevra (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, nato con carattere di provvisorietà nella applicazione delle sue norme e riveduto già con i Protocolli di Annecy del 10 ottobre 1949 e di Torquay del 21 aprile 1951 che, fra l'altro, ampliarono notevolmente la sfera delle patteggiamenti doganali.

Sul laborioso *iter* di tali trattative ebbi occasione di parlare succintamente in altra relazione riguardante il disegno di legge sull'accessione del Giappone al G.A.T.T. e, quindi, non tornerò a ripetermi. Mi richiamo invece, per entrare in merito al presente disegno di legge, ai lavori dell'8ª Sessione delle Parti Contraenti del G.A.T.T. in cui fu intrapreso il riesame di tutta la complessa materia dell'Accordo Generale, sia per darle una maggiore efficacia e stabilità, sia per assicurare continuità di applicazione alle varie disposizioni, considerato anche che la « carta dell'Avana » scaturita dall'omonima Conferenza (21 novembre 1947-24 marzo 1948), in cui si discusse su un progetto di Convenzione per la ripresa dei rapporti commerciali internazionali su nuove norme e principi, dopo i gravi sconvolgimenti bellici, valeva ormai più come documento storico che quale efficiente strumento diplomatico destinato a ratifica.

L'8ª Sessione delle Parti Contraenti si concludeva con la decisione del 24 ottobre 1953 per il mantenimento in vigore dei dazi convenzionali mediante la proroga delle liste relative fino al 1º luglio 1955. Nella stessa Sessione si rilevava la necessità di riesaminare i criteri di applicazione dell'Accordo Generale, traendo profitto dall'esperienza acquisita e di ricercare, alla luce di questo esame, in quale misura sarebbe stato desiderabile emendare o completare il testo dell'Accordo stesso, per accelerare e facilitare la realizzazione degli obiettivi previsti, essendosi reso palese l'accentuarsi del contrasto fra il ristabilimento delle condizioni normali della produzione e degli scambi e il perdurare degli

ostacoli doganali o di altro genere, come i contingentamenti per certe merci, le sovvenzioni ed i premi atti a favorire le esportazioni, ecc.

La 9ª Sessione delle Parti Contraenti, convocata per il 28 ottobre 1954, affrontò il problema della revisione dell'Accordo. Fra le conclusioni concrete a cui si addivenne, penso non sia ozioso ricordare, in questa sede, la istituzione di un Organo di cooperazione commerciale, avente personalità giuridica e funzioni che assicurano una applicazione continuativa e vigilata delle clausole dell'Accordo Generale e che rendono possibili altre intese internazionali in materia di commercio.

Per quel che riguarda direttamente l'oggetto del presente disegno di legge, in detta Sessione fu stabilito che l'impegno a non rinegoziare i dazi venisse prorogato di tre anni in tre anni a partire dal 1º gennaio 1958, con possibilità di negoziare modifiche poco prima della scadenza triennale. La Parte Contraente che ha intenzione di iniziare trattative di modifica, dovrà darne avviso sei o almeno tre mesi prima della scadenza. Soltanto in circostanze speciali, riconosciute valide dalle Parti Contraenti, potranno autorizzare qualche negoziazione durante il periodo di riconduzione triennale. Inoltre, l'articolo 28, nella sua nuova redazione, consente la partecipazione alle trattative non solo a quel Governo che abbia in origine negoziato le posizioni di tariffa in discussione, ma anche a quelli dei Paesi che risultino, a parere delle Parti Contraenti, essere principali fornitori.

In caso di disaccordo è prevista una procedura arbitrata da parte delle Parti Contraenti. Nè va taciuto che, nella rielaborazione dell'Accordo, alcune disposizioni in materia di tecnica doganale, che avevano prima il carattere di semplice raccomandazione, sono state trasformate in norme positive, come, ad esempio, quelle relative alla limitazione nel numero e nelle aliquote dei diritti accessori.

Poichè, come ho accennato sopra, il nuovo Accordo rimanda al 1º gennaio 1958 l'inizio del primo periodo triennale e la dichiarazione del 24 ottobre 1953 prorogò fino al 30 giugno 1955 la validità delle liste delle concessioni tariffarie, ad evitare la soluzione di continuità di 30 mesi, quanti ne intercorrono dal

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1° luglio 1955 al 31 dicembre 1957, provvede la nuova Dichiarazione di proroga firmata a Ginevra il 10 marzo 1955. In tale periodo transitorio, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 28 sopra ricordato, saranno applicate le procedure di svincolo « in circostanze eccezionali » previste, per i periodi triennali, a far data dal 1° gennaio 1958.

Onorevoli Senatori, a non molta distanza dalla stipulazione in Campidoglio del Trattato sul Mercato comune che apre nuove prospettive al mondo economico europeo, non è inopportuno segnalare l'importanza di questo Accordo Generale sulle tariffe doganali ed il commercio, non tanto per i vantaggi parti-

colari che ne derivano all'Italia, quanto, su più ampio orizzonte, per i principi di cooperazione internazionale che informano tale Accordo e che uniscono, in amichevole vincolo di solidarietà, Paesi di tutti i Continenti, così diversi per strutture economico-finanziarie, organizzazione statale e condizioni sociali di vita. La 3^a Commissione invita, pertanto, il Senato a convalidare col suo voto il presente disegno di legge che, a titolo complementare, si allinea con altri già approvati dal Parlamento, atti a rendere sempre più efficiente la applicazione dell'Accordo Generale sulle tariffe doganali ed il commercio.

MARTINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore.